



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 15/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 5 ottobre 2015, n. 357

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "PIANO URBANISTICO ESECUTIVO Z.O.T. C2A IN LOCALITA' LAMIONE" nel comune di Mattinata. Autorità procedente: Comune di Mattinata.

L'anno 2015, addì 5 del mese di Ottobre, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

Il Dirigente dell'Ufficio VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014,

il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.25 del 21/11/2014, con cui si attribuiva la direzione ad interim dell'Ufficio VAS all'ing. Antonello Antonicelli;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Premesso che:

il Comune di Mattinata, in data 21/05/2015, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (tecnicocomunemattinata@pec.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato PIANO URBANISTICO ESECUTIVO Z.O.T. C2A IN LOCALITA' LAMIONE:

- Deliberazione del Consiglio Comunale del comune di Mattinata n. 47 del 31/10/2011 avente ad oggetto "Piano Urbanistico Esecutivo Z.O.T. C2A in località Lamione - Approvazione proposta di variante";

- Nota prot. n. 3493 del 15/04/2015, a firma del Responsabile del 5° Settore del comune di Mattinata Ing. Giuseppe Tomaiuolo, di attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;

- Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2013 del 29/10/2013 avente ad oggetto "Comune di Mattinata (FG). Piano di Lottizzazione del comparto C2A del PRG. Località Lamione. Proposta di Variante. Delibera di C.C. n. 47 del 21/10/2011. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta D'Apolito Rosa + altri"

- File in formato shp contenenti i seguenti strati informativi relativi al Piano di Lottizzazione:

- Area lottizzazione con lotti (anche se tale file risulta "non apribile" e quindi non consultabile)

- Elaborati di Piano di seguito elencati:

- Relazione tecnico urbanistica

- Relazione paesaggistica

- Tav. 1/1. Stralcio catastale con indicazione delle aree già cedute al comune (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav. 2. Planimetria stato di fatto e rappresentazione dei vincoli di progetto (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav. 4. Planimetria generale con inserimento nel tessuto urbanistico e nella viabilità esistente e di progetto (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav. 5. Aerofotogrammetria quotata con quote dello spiccatto di ogni singolo edificio previsto (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav. 6. Rete viaria interna, larghezza strade, distacchi tra fabbricati e dai cigli stradali (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav. 7. Delimitazione ed estensione dei singoli lotti edificabili e delle aree destinate a verde e a parcheggi (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav. 8. Volumetria prevista per ogni edificio, superficie lorda pavimentata di ogni fabbricato previsto, altezze e dimensioni (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav. 10. Sezioni d'insieme. Parte 1a, 2a (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav. 12. Rete fognatura bianca (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav. 13. Rete fognatura nera (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav. 14. Rete pubblica illuminazione (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav. 15. Rete idrica potabile (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav. 16. Rete energia elettrica (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav. 17. Rete gas metano (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav. 18. Particolari costruttivi. Pubblica illuminazione (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav. 19. Particolari costruttivi. Sezioni stradali e fognatura nera (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav. 20. Schema di frazionamento e indicazione delle ulteriori aree da cedere (Gennaio 2011, rev. 1)
- Tav unica. Rilievo ulivi secolari e lievi modifiche di progetto (Settembre 2013, rev. 0)

- nell'ambito della predetta procedura telematica di registrazione il Comune di Mattinata provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013 di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) punto vii);

- in data 21/05/2015 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>);

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089/7086 del 21/05/2015, con cui si comunicava al Comune di Mattinata la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;

- in data 05/06/2015 la Regione Puglia - Servizio Ecologia con nota prot. n. AOO_089/7894, trasmessa a mezzo PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Mattinata l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014;

- la predetta nota prot. AOO_089/7894 veniva trasmessa, stesso mezzo, anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione Dirigenziale n. 12/2014;

- in data 08/07/2015 la Regione Puglia - Servizio Ecologia con nota prot. n. AOO_089/9580, trasmessa a mezzo PEC, inviava al Comune di Mattinata una richiesta di chiarimenti e di integrazioni. In tale nota, inoltrata al Servizio regionale Urbanistica per le valutazioni di competenza in ottemperanza a quanto disposto nella Determina Dirigenziale n. 12/2014, veniva richiesto, in particolare, di chiarire i seguenti punti:

1) stato dell'iter di approvazione della Variante al Piano Urbanistico Esecutivo in oggetto.

In particolare, si chiedeva di chiarire se la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 31/10/2011, avente ad oggetto "Piano Urbanistico Esecutivo Z.O.T. C2A in località Lamione - Approvazione proposta di variante", costituisse la definitiva ed efficace approvazione della variante stessa, rilevando che in tal caso la verifica a campione sarebbe stata improcedibile ai sensi dell'art. 7, comma 5, del R.R. 18/2013 e

dell'art. 7, comma 2, della LR n. 44/2012;

2) procedura attivata dal comune di Mattinata al fine di assolvere gli obblighi di legge in materia di Valutazione Ambientale Strategica in relazione alla variante/al Piano di che trattasi, atteso che nella nota prot. n. 3493 del 15/04/2015, a firma del Responsabile del 5° Settore del comune di Mattinata, con cui si attesta la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera a), punto VII del Regolamento in parola, veniva espressamente menzionato, tra gli allegati a corredo della stessa, il "Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS" (sebbene tale documento non risultasse tra quelli trasmessi per via telematica nell'ambito della procedura di registrazione in argomento);

In tale nota si invitava, inoltre, l'autorità procedente, nel caso in cui fosse positivamente acclarata la procedibilità della verifica a campione in oggetto, a voler rettificare l'attestazione di cui alla predetta nota prot. 3493 del 15/04/2015 secondo quanto indicato nell'apposita sezione delle "Domande Frequenti" presente sul Portale Ambientale regionale, al seguente indirizzo http://www.sit.puglia.it/auth/portal/sit_vas/Domande+Frequenti, anche mediante esplicito riferimento ad atti amministrativi o informazioni ufficiali e pubblicamente accessibili, ovvero allegando idonea documentazione a supporto. A tal riguardo di evidenziava che gli elaborati di piano allegati nell'ambito della procedura di registrazione non consentivano di evincere, in modo specifico, le modifiche introdotte dalla variante rispetto al Piano originario;

- con nota prot. n. 7449 del 24/07/2015 a firma del Responsabile del 5° Settore, ing. Giuseppe Tomaiuolo, inviata via pec e acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. AOO_089/10706 del 28.07.20115, il comune di Mattinata provvedeva a fornire i seguenti chiarimenti:

1) "la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21 ottobre 2011 è di adozione della Variante al Piano Urbanistico Esecutivo ZOT C2A in località "Lamione" e non di approvazione, così come si evince dal capoverso riportato nella Delibera suddetta che recita testualmente: "...di dichiarare e darsi atto che il Piano Urbanistico Esecutivo - ZOT C2A - approvato, sarà efficace ed eseguibile dopo l'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica Regionale..."; pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si comunica che la Variante al Piano Urbanistico Esecutivo ZOT C2A in località "Lamione", una volta acquisiti tutti i pareri necessari, sarà nuovamente oggetto del Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva;

2) la procedura attivata al fine di assolvere gli obblighi di legge in materia di Valutazione Ambientale Strategica è quella di esclusione dal campo di applicazione delle procedure di V.A.S. in quanto il Piano rientra nella fattispecie di cui all'art. 7, paragrafo 7.2, lettera a), punto VII del Regolamento; il "rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS" è stato quindi erroneamente menzionato tra gli allegati dell'attestazione di cui alla nota prot. n. 3493 del 15/04/2015."

Il comune di Mattinata forniva a questa Autorità, nella citata nota, anche ulteriori motivazioni e specificazioni ad attestazione dell'applicabilità della sussistenza delle condizioni di esclusione, allegando, a corredo della stessa, i seguenti elaborati in formato digitale:

- Elaborati del Piano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/2005:

- Relazione tecnico-urbanistica
- Schema di convenzione
- Tav. 1. Stralcio catastale, estratto catastale, elenco degli intestatari delle particelle fondiarie, stralcio da PRG
- Tav. 2. Planimetria stato di fatto e rappresentazione dei vincoli
- Tav. 3. Planimetria generale con rappresentazione volumetrica disegno delle ombre e alberatura progetto
- Tav. 4. Planimetria generale con inserimento nel tessuto urbanistico e nella viabilità esistente e di progetto
- Tav. 5. Aerofotogrammetria quotata con quote dello spiccato di ogni singolo edificio previsto
- Tav. 6. Rete viaria interna, larghezza strade, distacchi tra fabbricati e dai cigli stradali
- Tav. 7. Delimitazione ed estensione dei singoli lotti edificabili e delle aree destinate a verde e a parcheggi

- Tav. 8. Volumetria prevista per ogni edificio, superficie lorda pavimentata di ogni fabbricato previsto, altezze e dimensioni
 - Tav. 9. Tipologie architettoniche, schemi, piante e sezioni
 - Tav. 10. Sezioni e profili d'insieme - parte 1a
 - Tav. 11. Sezioni e profili d'insieme - parte 2a
 - Tav. 12. Rete fognatura bianca
 - Tav. 13. Rete fognatura nera
 - Tav. 14. Rete pubblica illuminazione
 - Tav. 15. Rete idrica potabile
 - Tav. 16. Rete energia elettrica
 - Tav. 17. Rete gas metano
 - Tav. 18. Particolari costruttivi. Pubblica illuminazione
 - Tav. 19. Particolari costruttivi. Sezioni stradali e fognatura nera
 - Tav. 20. Schema di frazionamento e indicazione delle aree da cedere
- Elaborati della Variante al Piano adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2011 (integrativi di quelli già caricati sulla piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale):
- Tav. 1/2: Elenco degli intestatari delle particelle fondiarie, visure catastali e stralci da PRG (Gennaio 2011, rev. 1)
 - Tav. 9/1. Tipologie architettoniche - Tipo a villa. Piante, prospetti e sezioni.
 - Tav. 9/2. Tipologie architettoniche - Tipo a villa aggregata. Piante, prospetti e sezioni.
 - Tav. 9/3. Tipologie architettoniche - Tipo a villa aggregata. Piante, prospetti e sezioni.
 - Tav. 9/4. Tipologie architettoniche - Tipo a villa aggregata. Piante, prospetti e sezioni.
 - Tav. 9/5. Tipologie architettoniche - Tipo a schiera. Piante, prospetti e sezioni.
 - Tav. 9/6. Tipologie architettoniche - Tipo a schiera. Piante, prospetti e sezioni.
 - Tav. 9/7. Tipologie architettoniche - Tipo in linea. Piante, prospetti e sezioni.
 - Tav. 9/8. Tipologie architettoniche - Tipo in linea. Piante, prospetti e sezioni.

in data 03.08.2015 la Regione Puglia - Servizio Ecologia con nota prot. n. 10913, trasmessa a mezzo PEC, inviava al Comune di Mattinata una richiesta di chiarimenti in relazione alle eventuali variazioni nella dotazione di aree a parcheggio nella variante al PUE ZOT C2A in località Lamione, adottata con DCC n. 47 del 21 ottobre 2011, rispetto al PUE ZOT C2A in località Lamione, approvato con DCC n. 61 del 27/09/2005, in considerazione di una discrepanza riscontrata su tale punto negli elaborati della Variante al PUE oggetto di registrazione, laddove la relazione tecnico-urbanistica riporta un area a parcheggi di estensione pari a 1.575 mq (la stessa prevista nel PUE approvato con DCC n. 61 del 27/09/2005) mentre la tav. 7. "Delimitazione ed estensione dei singoli lotti edificabili e delle aree destinate a verde e a parcheggi" quantifica l'estensione dell'area a parcheggi in 1.310 mq.;

la predetta nota prot. 10913/2015 veniva inoltrata al Servizio regionale Urbanistica per le valutazioni di competenza in ottemperanza a quanto disposto nella Determina Dirigenziale n. 12/2014; con nota prot. n. 9534 del 29.09.2015 a firma del responsabile del 5° settore ing. G. Tomaiuolo, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. AOO_089/13298 del 02.10.2015, il comune di Mattinata provvedeva a fornire i seguenti chiarimenti:

- 1) le aree destinate a parcheggi così come tutte le restanti aree a standards, molto tempo prima che venisse redatta la nuova proposta di Variante datata 2011, sono state cedute in forma gratuita al Comune di Mattinata con atto pubblico di convenzione Edilizia del 26 aprile 2007.....;
- 2) tale situazione è stata evidenziata nella proposta di Variante al PUE attraverso la Tavola n. 001/1 "stralcio catastale con indicazione delle aree già cedute al Comune" nella quale vengono riportate tutte le particelle catastali già cedute al Comune di Mattinata in qualità di aree a standards ivi comprese aree a parcheggi;

- 3) l'area destinata a parcheggi pubblici è pertanto pari a 1575 così come riportato nel paragrafo "assolvimento agli standards urbanistici" della relazione tecnico urbanistica relativa alla variante;
- 4) nella tav. 7 quindi, per un mero errore è stata riportata un'area destinata a parcheggi diversa da quella giustamente calcolata per assolvere agli indici del P.R.G. e riportata sia nella relazione tecnica-urbanistica e sia nell'atto notarile sopra citati."

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Mattinata;
- l'Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio "VAS" della Regione Puglia;

PRESO ATTO di quanto attestato dall'autorità procedente con la nota del prot. n. 3493 del 15/04/2015 e delle ulteriori motivazioni e specificazioni ad attestazione della sussistenza delle condizioni di esclusione contenute nella nota prot. n. 7449 del 24/07/2015 del comune di Mattina in cui si dichiara:

"Dal raffronto della documentazione tecnica (relazioni tecniche e tavole di progetto che si allegano alla presente) inerente sia al Piano Urbanistico Esecutivo ZOT C2A in Località "Lamione", approvato definitivamente con Delibera di CC n. 61 del 27/09/2005, e sia alla Proposta di Variante dello stesso P.U.E., adottato con Delibera di CC n. 47 del 21/10/2011, è emerso che la Proposta di Variante al P.U.E. in esame non ha:

1. apportato variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee, ai contesti territoriali e alle relative destinazioni d'uso ammesse.

Precisamente questa condizione di esclusione è rilevabile dalla quasi totalità delle tavole allegate ed in particolare dal raffronto tra la Tav. n. 4 del P. U.E. Approvato Definitivamente con Delibera di CC n. 61 del 27/09/2005 e la Tav. n. 4 della Variante al P.U.E. Adottato con Delibera di CC n. 47 del 21/10/2011;

2. previsto incrementi degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite e dei rapporti di copertura.

In particolare per gli indici di fabbricabilità e dei rapporti di copertura si fa riferimento alle due Relazioni Tecniche Urbanistiche (quella del Piano Approvato e quello della Variante al Piano adottata) che, al paragrafo "Assolvimento agli Standards Urbanistici", entrambe riportano un Ift (indice di fabbricabilità territoriale) pari a 1,5 mc/mq come da previsione di Piano Regolatore Generale e un Ic (indice di copertura) pari a 0,17, minore di quello previsto dal Piano Regolatore Generale. Inoltre, in merito alle altezze massime consentite, si devono confrontare la Tav. n. 9 del PUE Approvato con le otto sottotavole della Tav. n. 9 (009/1... 009/8) della Variante al PUE Adottata. Più specificatamente, è utile confrontare la Tav. n. 9 del PUE con le Tav. n. 009/7 e n. 009/8 della Variante al PUE. Da quest'ultimo accostamento si può notare come l'altezza massima degli edifici inseriti nella Variante al PUE è addirittura diminuita. Come si può notare, infatti, lo studio della Variante è stato condotto con molta più accuratezza e in maniera più approfondita.

3. previsto diminuzioni delle dotazioni di spazi pubblici, di verde pubblico e di parcheggio.

La sussistenza di quanto appena dichiarato in quest'ultimo punto, è esplicitato, oltre che dal conteggio delle aree a standards riportato nelle già citate relazioni tecniche urbanistiche del PUE e della Variante al PUE, anche dalla comparazione delle tavole di progetto n. 4 del PUE approvato e le nn. 001/1 e 004 della Variante al PUE adottata. In particolare la Tav. n. 001/1 della Variante che ha per titolo: "Stralcio Catastale con Indicazione delle Aree già Cedute al Comune" mette in evidenza come le aree a standards sono state cedute al Comune con Atto di Convenzione Edilizia del 26 aprile 2007 - Repertorio n. 1747 - Raccolta n. 1002, rogato dal Notaio Sergio MARCONE e registrato a Manfredonia il 24 maggio 2007 al n. 1836/1T. Infine, è utile anche notare che la Variante al PUE, in virtù di una nuova disposizione dei lotti da realizzare, ha previsto una dotazione di aree a standards per un totale di 11.475 mq, maggiore dei 7875 mq già ceduti al Comune, con un aumento delle aree pubbliche di ulteriori 3.600 mq (vedi Tav. nn. 007 e 020 della Variante al PUE). Tale cessione avverrà con atto di convenzione a rettifica del precedente atto Notarile e dove, naturalmente, si dovrà anche deve tener conto della Tavola

Unica di Revisione Ultima dal titolo: "Rilievo Ulivi Secolari e Lievi Modifiche di Progetto" nella quale è previsto solo uno slittamento di un lotto che comunque non modifica la dotazione suddetta di aree a standards"

VERIFICATA la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al citato articolo 7, comma 2, lettera a) punto VII), del Regolamento Regionale in parola, sulla base delle risultanze istruttorie di seguito riportate:

Ai sensi del citato R.R. 18/2013, art. 7, comma 2, lettera a) punto VII), sono esclusi dalla procedura di VAS:

"VII) modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi"

In particolare, nel caso in esame, dalla documentazione agli atti si è potuto verificare che:

- il Piano non comporta variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, e non comporta variazioni alle relative destinazioni d'uso ammesse. Il rispetto di tale condizione, attestato puntualmente nella nota prot. n. 7449 del 24/07/2015 del comune di Mattina con riferimento alla documentazione di piano allegata, è verificabile in particolare dal raffronto tra la Tav. n. 4 del P. U.E. Approvato con Delibera di CC n. 61 del 27/09/2005 e la Tav. n. 4 della Variante al P.U.E. Adottato con Delibera di CC n. 47 del 21/10/2011 e dal raffronto tra le rispettive relazioni tecnico-urbanistiche;

- il Piano non comporta un incremento dell'indice di fabbricabilità. Il rispetto di tale condizione, attestato puntualmente nella nota prot. n. 7449 del 24/07/2015 del comune di Mattina con riferimento alla documentazione di piano allegata, è verificabile in particolare dal raffronto tra le Relazioni tecnico-urbanistiche del Piano Approvato e della Variante al Piano adottata, laddove, al paragrafo "Assolvimento agli Standards Urbanistici", entrambe riportano un Ift (indice di fabbricabilità territoriale) pari a 1,5 mc/mq;

- il Piano non comporta un incremento delle altezze massime consentite. Il rispetto di tale condizione, attestato puntualmente nella nota prot. n. 7449 del 24/07/2015 del comune di Mattina con riferimento a documentazione di piano allegata, è verificabile in particolare dal raffronto tra la Tav. n. 9 del PUE Approvato con le otto sottotavole della Tav. n. 9 (009/1... 009/8) della Variante al PUE Adottata, da cui si evince che l'altezza massima degli edifici inseriti nella Variante al PUE è diminuita rispetto a quanto previsto per il PUE approvato con DCC n. 61 del 27/09/2005;

- il Piano non comporta un incremento dei rapporti di copertura. Il rispetto di tale condizione, attestato puntualmente nella nota prot. n. 7449 del 24/07/2015 del comune di Mattina con riferimento alla documentazione di piano allegata, è verificabile in particolare dal raffronto tra le Relazioni tecnico-urbanistiche del Piano Approvato e della Variante al Piano adottata, laddove, al paragrafo "Assolvimento agli Standards Urbanistici", entrambe riportano un Ic (indice di copertura) pari a 0,17;

- il Piano non comporta una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive. Il rispetto di tale condizione, attestato puntualmente nella nota prot. n. 7449 del 24/07/2015 del comune di Mattina con riferimento alla documentazione di piano allegata, è verificabile in particolare dal raffronto tra la Tav. n. 7 "Delimitazione ed estensione dei singoli lotti edificabili e delle aree destinate a verde e a parcheggi" del P. U.E. Approvato e la Tav. n. 7 della Variante al P.U.E. Adottata nonché dal raffronto tra le rispettive relazioni tecnico-urbanistiche, da cui si evince che le aree complessivamente destinate a standards passano dai 7.875+1.575 mq del Piano Approvato ai 11.475+1.575 mq della Variante al Piano Adottata. A tal proposito con la nota prot. n. 9534/2015 il comune di Mattinata ha chiarito che l'area destinata a parcheggi pubblici nella Variante al PUE in oggetto, è pari a mq 1575, come peraltro specificato nelle relazioni tecniche, e che per un mero errore nella stessa tavola si era riportato un

differente dato dimensionale. A riprova di ciò precisava che le aree destinate a standard erano già state cedute gratuitamente al comune con atto pubblico di Convenzione edilizia del 26.04.2007 e che tale situazione era evidenziata nella Proposta di variante al PUE attraverso la tavola n. 001/1 "Stralcio catastale con indicazione aree già cedute al Comune".

- Il Piano non comporta una diminuzione delle dotazioni di aree a verde. Il rispetto di tale condizione, attestato nella nota prot. n. 7449 del 24/07/2015 del comune di Mattina con riferimento alla documentazione di piano allegata, è verificabile in particolare dal raffronto tra la Tav. n. 7 "Delimitazione ed estensione dei singoli lotti edificabili e delle aree destinate a verde e a parcheggi" del P. U.E. Approvato e la Tav. n. 7 della Variante al P.U.E. Adottata nonché dal raffronto tra le rispettive relazioni tecnico-urbanistiche, da cui si evince che le aree complessivamente destinate a verde (precisando che il Piano include nelle aree a verde anche il computo delle aree per attrezzature scolastiche e quelle per attrezzature di interesse collettivo, in tutti i tre casi oggetto di cessione di proprietà al Comune) passano dai 7.875 mq del Piano Approvato ai 11.475 mq della Variante al Piano Adottata.

- Il Piano non comporta una diminuzione delle aree destinate a parcheggi che risultano avere una superficie pari a 1.575 mq. come rilevabile dalle relazioni tecnico-urbanistiche del PUE Approvato e della Variante al PUE Adottata. A tal proposito con la nota prot. n. 9534/2015 il comune di Mattinata ha chiarito che l'area destinata a parcheggi pubblici nella Variante al PUE, come peraltro specificato nelle relazioni tecniche, è pari a mq 1575 e che per un mero errore nella Tavola 7 della Variante si era riportato un differente dato dimensionale. A riprova di ciò precisava che le aree destinate a standard erano già state cedute gratuitamente al comune con atto pubblico di Convenzione edilizia del 26.04.2007 e che tale situazione era evidenziata nella Proposta di variante al PUE attraverso la tavola n. 001/1 "Stralcio catastale con indicazione aree già cedute al Comune".

RITENUTO, sulla base delle verifiche di cui sopra, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), punto VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato "PIANO URBANISTICO ESECUTIVO Z.O.T. C2A IN LOCALITA' LAMIONE", demandando all'amministrazione comunale di Mattinata, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- è, in ogni caso, subordinato alla legittimità degli atti e delle procedure amministrative espletate dall'amministrazione procedente;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, e di Valutazione di Incidenza Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera a), punto VII), del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “PIANO URBANISTICO ESECUTIVO Z.O.T. C2A IN LOCALITA' LAMIONE”;
- di demandare al Comune di Mattinata, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio “VAS” all' Autorità procedente - Comune di Mattinata;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica” e “Assetto del Territorio”;
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n.12 fasciate:
 - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
 - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione “VAS - Servizi online”), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio VAS

Ing. A. Antonicelli